



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.F. 82001950870

☎ 095/

C.A.P. 95040

ORDINANZA SINDACALE N. 79 DEL 16.06.2026

OGGETTO: Divieto assoluto di scarico e immissione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia nella rete fognaria comunale delle acque reflue urbane (acque nere).
Obbligo di separazione delle reti interne e adeguamento degli scarichi.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (recante "Norme in materia ambientale"), con particolare riferimento all'art. 113 che disciplina il regime delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;

VISTA la Legge Regionale della Regione Siciliana 15 maggio 1986, n. 27 ("Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature");

VISTO il vigente Regolamento Comunale del Servizio di Fognatura del Comune di Raddusa;

VISTO l'art. 50 e l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito alle competenze del Sindaco in materia di igiene, sanità pubblica e vigilanza sul territorio;

CONSIDERATO che il sistema fognario del centro urbano del Comune di Raddusa è prevalentemente strutturato a "sistema separato" o comunque dimensionato per il solo convogliamento e trattamento delle acque reflue domestiche/urbane (acque nere);

RILEVATO che l'illecita immissione delle acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili, terrazzi e aree pavimentate private all'interno della rete fognaria delle acque nere provoca, in occasione di eventi meteorici intensi, il sovraccarico idraulico delle condotte, con conseguenti rigurgiti, allagamenti di sedi stradali e locali interrati;

RITENUTO necessario e urgente adottare provvedimenti a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della perfetta efficienza delle infrastrutture idriche comunali, vietando tassativamente tali pratiche e ordinando la regolarizzazione degli scarichi privati;

ORDINA

1. DIVIETO ASSOLUTO

A tutti i proprietari di immobili, amministratori di condominio, conduttori, titolari di attività artigianali, commerciali ricadenti nel territorio del Comune di Raddusa, è fatto divieto assoluto di

convogliare, immettere o mantenere allacciate le acque meteoriche di qualsiasi provenienza (tetti, terrazzi, cortili, rampe, aree di pertinenza scoperte) nella rete fognaria comunale destinata alle sole acque reflue urbane/domestiche (acque nere).

2. OBBLIGO DI SEPARAZIONE

Tutti i soggetti sopra indicati, qualora abbiano attualmente scarichi promiscui, devono provvedere a proprie spese – entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza – alla separazione delle reti di raccolta interne, convogliando le acque meteoriche:

Negli appositi corpi ricettori (fognatura bianca comunale, ove presente e autorizzata dall'Ente);

In alternativa, mediante dispersione sul suolo o sistemi di infiltrazione/laminazione interni alla proprietà privata, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

3. VERIFICHE ED EDILIZIA

Tutti i nuovi interventi edilizi (nuove costruzioni, ristrutturazioni o rifacimenti di coperture/aree esterne) dovranno tassativamente prevedere reti separate e saranno oggetto di specifica verifica in sede di rilascio dei titoli abilitativi o delle segnalazioni certificate (Scia/Abitabilità).

AVVERTE CHE

Sanzioni: I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle norme del Regolamento Comunale e, ove applicabile, dalle sanzioni amministrative del D.Lgs. 152/2006 (da un minimo di € 6.000 a un massimo di € 60.000 per scarichi non autorizzati o non conformi, fatte salve le responsabilità penali in caso di inquinamento).

Controlli: Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, gli agenti della Polizia Locale e i tecnici dell'ente gestore del servizio idrico sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, mediante ispezioni, verifiche con traccianti colorati o videoispezioni.

Ricorsi: Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia – Sezione di Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe MARINO